

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 febbraio 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 aprile 1985,
 n. 18 e 30 dicembre 1987, n. 35 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 8.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1988 della
 regione Puglia Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990, n. 9.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 25 gennaio 1977,
 n. 2, già modificata ed integrata con legge regionale 3 febbraio
 1982, n. 11 concernente: «Disciplina dei servizi del settore
 provveditorato, economato, contratti ed appalti» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 10.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio
 finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 11.

Disposizioni sostitutive ed integrative della legge regionale 4
 ottobre 1989, n. 14 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1990, n. 12.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale a tempo
 indeterminato in servizio presso il C.EDU.C. ex G.I. di Gallipoli.
 Pag. 7

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1990, n. 73.

Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12 - Bilancio di previsione
 1990, 3° provvedimento di variazione Pag. 7

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1990, n. 74.

Integrazione conseguente alla legge regionale 28 dicembre 1989,
 n. 109, concernente: «Proroga della concessione di garanzia
 fidejussoria per anticipazione straordinaria di cassa in favore
 dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescara».

Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1990, n. 75.

Finanziamento al comune di Castellalto a sostegno della
 manifestazione artistico-culturale denominata Castellarte.

Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1990, n. 76.

Istituzione sinfonica abruzzese - Norme generali di finanzia-
 mento Pag. 9

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 77.

Integrazione alla legge regionale 9 maggio 1990, n. 64,
 concernente norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo
 sviluppo della occupazione giovanile Pag. 9

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 78.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 9 maggio 1990,
 n. 63, concernente modifica alla legge regionale n. 63/86 e
 rifinanziamento della legge regionale n. 15/86 - Occupazione
 giovanile Pag. 10

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 79.

Finanziamento della rassegna nazionale di teatro amatoriale
 organizzata dal comune di Orsogna Pag. 10

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 80.

Contributo per la realizzazione del Centro speleologico di Lama
 dei Peligni Pag. 11

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1990, n. 68.

Intervento della regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della candidatura per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998 Pag. 11

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 1990, n. 19.

Interventi a favore dello sport Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 1990, n. 20.

Norme sull'uso di sacchetti di plastica e di altre confezioni nel commercio Pag. 13

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 agosto 1990, n. 13-26/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. Norma transitoria relativa al personale delle scuole che alla data del 1° luglio 1990 è transitato nei ruoli provinciali e che antecedentemente a tale data beneficiava del rapporto di lavoro a tempo parziale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg.

Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/leg. e successive modifiche ed integrazioni Pag. 14

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 18 e 30 dicembre 1987, n. 35.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 67 suppl. del 6 aprile 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 è così integrato:

«Per l'assolvimento delle funzioni statutarie dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del consiglio regionale, la regione Puglia assicura la disponibilità di locali e attrezzature necessarie — comprese le linee telefoniche — per il loro funzionamento nonché di personale, ed assegna contributi a carico del bilancio».

2. Il terzo comma dello stesso articolo è così sostituito:

«L'assegnazione del personale è disposta con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura».

Art. 2.

1. I punti *a)*, *b)*, e *c)* dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 35 sono così sostituiti:*a)* una quota di:

- L. 1.500.000 per i gruppi di un consigliere;
- L. 2.500.000 per i gruppi fino a nove consiglieri;
- L. 3.900.000 per i gruppi oltre nove consiglieri;

b) una quota fissa di L. 325.000 per ogni consigliere componente il gruppo;*c)* per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:

- L. 250.000.000 ai gruppi comprendenti un consigliere;
- L. 1.000.000 ai gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;
- L. 2.000.000 ai gruppi comprendenti oltre i nove consiglieri.

Art. 3.

1. Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 0001100 «Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari ecc.» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le corrispondenti leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 15 marzo 1990

COLASANTO

91R0004

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1990, n. 8.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1988 della regione Puglia.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 68 suppl. del 9 aprile 1990)**(Omissis).*

91R0005

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990, n. 9.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, già modificata ed integrata con legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11 concernente: «Disciplina dei servizi del settore provveditorato, economato, contratti ed appalti».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 70 suppl. dell'11 aprile 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Attribuzioni*). — L'Ufficio Provveditorato-Economato provvede:

a) all'ordinazione diretta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione regionale, nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge;

b) alla gestione delle spese d'ufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili;

c) alla commissione e all'acquisto di libri e all'abbonamento a riviste e periodici;

d) alla gestione della Cassa economale e dei magazzini;

e) alla gestione degli automezzi, in conformità dell'apposito Regolamento;

f) alla gestione delle spese per riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonché delle spese condominiali;

g) alla fornitura, custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;

h) all'accensione con idoneo Istituto e al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relative ai beni mobili e immobili, nonché contro i rischi eventualmente connessi con l'espletamento di particolari servizi;

i) alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise con spese a carico del bilancio regionale, in conformità dell'apposito regolamento;

l) alla fornitura, manutenzione e conservazione di mobili e attrezzature per ufficio;

m) alla piccola manutenzione e conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dell'Amministrazione regionale;

n) alla sovrintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei locali;

o) all'alienazione dei beni mobili, macchina e attrezzature varie costituenti l'arredamento degli uffici regionali, comunicando le variazioni al Settore Finanze, Demanio e Patrimonio;

p) alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici;

q) al pagamento di imposte, tasse e spese di registrazione di atti;

r) al pagamento di indennità di missione e al rimborso di spese di viaggio;

s) al pagamento a favore di componenti di Commissioni, Comitati o Organismi regionali di gettoni di presenza previsti da disposizioni di legge o da deliberazioni esecutive;

t) agli adempimenti per la pubblicazione di bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materia di competenza regionale e conseguenti pagamenti.

L'Ufficio Provveditorato-Economato attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale, nei limiti e nei modi previsti dalla presente legge».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

«La richiesta, motivata, deve essere sottoscritta, per gli Uffici centrali, dal Coordinatore del Settore e, per gli uffici periferici, dal Coordinatore o Responsabile dell'Ufficio».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, integrato all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Esame ed evasione della richiesta*). — L'Assessore competente può chiedere chiarimenti per la valutazione della effettiva ed attuale necessità della richiesta e può disporre il rinvio, motivandolo.

In tale ipotesi, i chiarimenti devono essere visti dall'Assessore al ramo.

In tutti gli altri casi la richiesta va evasa, da parte dell'Assessorato competente, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo una scala di bisogni e di priorità della spesa.

All'ordinazione delle spese provvede l'Assessorato all'Economato con ordinativi:

a) a firma del Coordinatore dell'Ufficio, vistato dal Coordinatore del Settore e dall'Assessore, fino a L. 2.000.000;

b) a firma del Coordinatore del Settore, vistato dall'Assessore, fino a L. 3.000.000;

c) a firma dell'Assessore fino a L. 4.000.000.

Il Coordinatore dell'Ufficio, il Coordinatore del Settore e l'Assessore devono, ciascuno per le spese di competenza, attestare sugli ordinativi e sulle fatture la congruità dei prezzi.

Al pagamento delle fatture di cui al precedente punto a) provvede il Cassiere centrale ai sensi del successivo art. 13.

Le fatture di cui ai precedenti punti b) e c) sono liquidate con atto della Giunta regionale.

L'impegno della spesa relativa ai singoli ordinativi di cui ai precedenti punti b) e c) è disciplinato dalla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede con le modalità di cui al successivo art. 25».

Art. 4.

L'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, già soppresso e sostituito dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, è così ulteriormente sostituito:

«Art. 13 (*Fondo cassa per il Cassiere centrale*). — Ad inizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l'importo, viene assegnato, mediante mandati emessi sui capitoli

del bilancio di competenza, un fondo di anticipazione al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lettera a), e relative alle forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 2.

Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del Coordinatore del Settore, per le spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lettera a), sino al limite massimo di L. 2.000.000.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma, previa dichiarazione del Coordinatore dell'Ufficio Economato di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d'ufficio e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le seguenti spese:

a) spese per il consumo e/o allacciamento di energia elettrica e per quella di acqua potabile, spese per valori bollati, spese per imposte, sovrimposte e tasse, depositi contrattuali, spese per la registrazione di atti e contratti;

b) spese telefoniche, telegrafiche e postali;

c) spese per gettoni di presenza ad aventi diritto;

d) spese condominiali;

e) tasse di circolazione per automezzi;

f) premi assicurativi relativi a contratti approvati con provvedimenti esecutivi;

g) spese per bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materie di competenza regionale;

h) spese approvate dalla Giunta regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere centrale.

L'acquisto ed il relativo pagamento dei quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sarà effettuato con provvedimento dell'Assessore, previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanza e rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore alla Cultura e dall'Assessore al Provveditorato-Economato.

I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell'anticipazione e sottoposti all'esame ed approvazione della Giunta regionale.

L'approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more dell'esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio scarico della somma anticipata al Cassiere centrale.

Il provvisorio scarico delle somme anticipate diverrà definitivo ad esecutività del provvedimento di cui sopra».

Art. 5.

L'art. 14 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, già soppresso e sostituito dall'art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, è così ulteriormente sostituito:

«Art. 14 (*Fondo cassa per gli Economi-Cassieri*). — Il Cassiere centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato-Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall'Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali per provvedere al pagamento delle stesse spese di cui al precedente art. 13 ordinate come più avanti specificato.

I Coordinatori di Settore degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, alla ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di L. 500.000.

L'Economo-Cassiere provvede al pagamento previa emissione di mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del precedente comma e a firma del Coordinatore del Settore, senza vincoli limitativi, per le stesse spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).

Per esigenze ai forniture e prestazioni di servizio degli Uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori e Responsabili possono farne specifica richiesta direttamente alle rispettive Sezioni Economato e Cassa provinciali.

L'Economo-Cassiere provinciale ordina spese fino al limite massimo di lire 1.000.000 e ne esegue il pagamento previa emissione di mandati a propria firma.

L'Economo-Cassiere provinciale, inoltre esegue il pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).

Le ordinazioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo e le relative fatture devono essere corredate da dichiarazione di congruità dei prezzi da parte degli Economi-Cassieri competenti.

I mandati di pagamento delle spese di cui al terzo e sesto comma del presente articolo devono essere corredate da dichiarazione di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi di ufficio e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione regionale.

Le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio in favore degli aventi diritto sono pagati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali entro il limite massimo di L. 2.000.000.

I pagamenti effettuati dagli Economi-Cassieri e dagli Economi-Cassieri provinciali sono vistati per la legittimità delle spese dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell'Ufficio Provveditorato-Economato, se delegato.

I rendiconti degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri Provinciali devono essere prodotti dall'Ufficio Provveditorato-Economato, a scadenza trimestrale, ancorché l'anticipazione non sia esaurita in tempo più breve.

Il Cassiere centrale comprenderà nel proprio rendiconto, da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi del precedente art. 13, anche i rendiconti degli Economi-Cassieri e degli Economi-Cassieri provinciali».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, è soppresso.

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, le parole «ordine a madre e figlia» sono sostituite con la parola «mandati».

Al secondo comma dello stesso art. 16 le parole «gli ordini» sono sostituite con le parole «i mandati».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, aggiunto con l'art. 9 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, è sostituito dai seguenti:

«Il Cassiere centrale, gli Economi-Cassieri provinciali e gli Economi-Cassieri, nonché i sostituti, devono essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti, nonché a titolo personale quali portavalori, sino ad un valore massimo che verrà determinato dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.

Può essere assicurato con apposito provvedimento della Giunta regionale anche un dipendente per ogni Servizio Economato e Cassa addetto a servizi comportanti trasporto di valori.

I fondi assegnati al Cassiere centrale ed a ciascun Economo-Cassiere devono essere depositati su apposito libretto a risparmio ordinario intestato a «Fondo Provveditorato Economato - Servizio Economato e Cassa» presso l'Istituto bancario Tesoriere o filiale nei capoluoghi di Provincia, alle stesse condizioni di cui alla convenzione di Tesoreria.

Gli interessi maturati, come da convenzione, devono essere versati a chiusura dell'anno solare nel bilancio regionale a cura dei responsabili dei vari Servizi Economato e Cassa».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 2 aprile 1990

COLASANTO

91R0006

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n.10.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 74 suppl. del 24 aprile 1990)

(Omissis).

91R0007

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n.11.

Disposizioni sostitutive ed integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 74 suppl. del 24 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1990 e per il quinquennio 1990-1994, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 19 marzo 1982, n. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio in misura complessiva non superiore al fondo stanziato nel bilancio regionale di ciascun esercizio finanziario anche ad integrazione del Fondo Nazionale Trasporti.

2. Alla estinzione delle passività pregresse maturate al 31 dicembre 1989, valutate in lire 97 miliardi al netto di interessi bancari passivi si provvede mediante un piano pluriennale di rientro a partire dal 1990. Le passività pregresse riguardano:

a) per tutte le aziende di pubblico trasporto locale, i contributi di esercizio spettanti ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 per la parte non coperta con gli interventi finanziari regionali per gli anni 1987, 1988 e 1989;

b) per le aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale in affidamento precario; i disavanzi di esercizio comunque non coperti a partire dall'anno 1983 e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente ai servizi extraurbani di competenza regionale.

Relativamente alle somme dovute alla data del 31 dicembre 1989 per i titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma e per le quali le aziende creditrici intendano richiedere o abbiano già richiesto ed ottenuto anticipazioni finanziarie di cassa da parte di Istituti di credito, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare coi medesimi Istituti di credito apposita convenzione che preveda, in surrogazione delle aziende interessate, la restituzione in rate costanti delle somme anticipate, ad un tasso non superiore al 14% effettivo annuo per un periodo non inferiore a cinque anni e nel limite della spesa annua non superiore a lire 20 miliardi.

4. Gli importi corrisposti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente secondo comma per gli anni 1987, 1988, 1989 sono considerati anticipazioni delle Regioni rispetto ad eventuali interventi dello Stato per i medesimi anni in aggiunta al Fondo Nazionale Trasporti.

Art. 2.

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, predispone un piano di riorganizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione del settore nel quadro delle indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti. Entro il medesimo termine adotta i necessari provvedimenti, previo parere della competente Commissione Consiliare, per la cessazione delle gestioni in affidamento precario, anche in deroga alla normativa di cui all'art. 8 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79.

2. Contestualmente al piano di riorganizzazione, la Giunta è autorizzata a predisporre una variazione di bilancio per assicurare l'eventuale copertura degli oneri relativi all'esercizio in corso.

Art. 3.

1. Fino alla determinazione dei contributi di cui al precedente art. 2, la Giunta regionale eroga acconti mensili utilizzando il 90% dello stanziamento di bilancio per i contributi dell'esercizio corrente. Lo stanziamento residuo alla chiusura dell'esercizio è riutilizzato nell'esercizio successivo con iscrizione in apposito capitolo del bilancio per le liquidazioni di conguaglio.

Art. 4.

Al fine di conseguire l'equilibrio economico dei propri bilanci, le aziende di trasporto pubblico locale sono autorizzate a praticare prezzi di biglietti e di abbonamenti superiori a quelli minimi fissati dalla Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 151/81, previa autorizzazione della Giunta regionale per le determinazioni di competenza. Le aziende esercenti autoservizi extraurbani sono altresì facultate ad assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate con l'atto concessionale.

Art. 5.

1. Il prezzo degli abbonamenti rilasciati agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado per le autolinee extraurbane è stabilito nell'importo del 60% del prezzo degli abbonamenti.

2. La Giunta regionale stabilisce le condizioni e le modalità che le aziende concessionarie dovranno osservare per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma.

3. Non promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede controllo.

4. Ai rimborsi delle minori entrate che risultano alle aziende per effetto delle circolazioni autorizzate ai sensi dei commi precedenti e documentate con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale, si provvede annualmente entro il limite dell'apposito stanziamento del bilancio regionale.

Art. 6.

1. Sono sospese per il quinquennio 1990-1994 le disposizioni delle leggi regionali 23 giugno 1980, n. 79 e 19 marzo 1982, n. 13 incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Art. 7.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti strumentali documentano alla Regione - Assessorato al Bilancio, la propria situazione amministrativa e finanziaria.

2. Gli eventuali avanzi di amministrazione accertati alla data del 31 dicembre 1989 sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione Bilancio, per essere destinati a finanziare, per l'anno 1990, le spese correnti degli Enti strumentali.

3. Al fine di cui sopra, ciascun Ente strumentale versa alla Regione l'avanzo di amministrazione accertato entro 60 giorni successivi all'accertamento.

Art. 8.

Non promulgato seguito specifica disposizione Governo Centrale sede controllo.

Art. 9.

1. La Regione attua programmi di investimento produttivi ed infrastrutturali attivando i canali di finanziamento della comunità Economica Europea.

2. A tal fine, per l'anno 1990 promuove la realizzazione dei Programmi Integrati Mediterranei (PIM) e dei Programmi Operativi di cui al Regolamento CEE 2052/88 assentiti dagli Organi Comunitari.

3. I programmi di cui al comma precedente si attuano con i procedimenti previsti dalla normativa regionale.

4. Nei casi di materia non disciplinata dalla normativa regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

5. Al finanziamento delle quote regionali necessarie per la realizzazione dei «Programmi» si provvede in via alternativa e/o convergente mediante gli stanziamenti di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ed all'art. 44 del testo unico della legge sul Mezzogiorno.

Art. 10.

1. La regione Puglia è legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell'art. 17 della legge 2 aprile 1976, n. 183 «Disciplina dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno».

2. Le leggi regionali che prevedono, a favore di Enti pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attività di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.

3. In alternativa ai contributi in c/capitale ed in c/mutuo, la Regione può erogare contributi in c/canone per la locazione finanziaria fino alla copertura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 11.

1. È istituito il «Fondo Regionale per le spese socio-assistenziali» di cui all'art. 14 della legge regionale 3 Luglio 1989, n. 11.

2. L'85% del Fondo è ripartito tra i comuni con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Bilancio, per le spese di programma e di gestione dei servizi socio-assistenziali, ivi comprese le prestazioni economiche ex O.N.M.I. già esercitate dalle Amministrazioni provinciali, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:

- a) 4/10 in base alla popolazione residente;
- b) 2/10 in base alla disoccupazione;
- c) 2/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;
- d) 2/10 in base alla popolazione inferiore agli anni diciotto.

3. Alla quota dell'85% del Fondo fanno altresì carico le provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie, attribuite secondo i seguenti criteri:

a) agli hanseniani residenti nei comuni della regione Puglia è corrisposto, a integrazione del sussidio di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, a decorrere dal 1° marzo 1990, un assegno giornaliero di lire undicimila. È altresì corrisposto per ciascun familiare a carico un assegno giornaliero di lire diecimila. Per la definizione dei familiari a carico vigono le disposizioni di cui alla citata legge 24 gennaio 1986, n. 31;

b) gli assegni integrativi di cui alla precedente lettera a) sono corrisposti dal sindaco del comune di residenza di ciascun hanseniano sulla base di elenchi forniti dall'Assessore regionale alla sanità all'inizio di ciascun anno e secondo le eventuali modificazioni comunicate nel corso dell'anno. Alla fine di ciascun anno il sindaco è tenuto a redigere e presentare il rendiconto delle spese sostenute;

c) la Giunta regionale accredita ai comuni le somme occorrenti per l'erogazione degli assegni sulla base degli elenchi di cui alla precedente lettera b).

4. La parte residua del Fondo è ripartita, con uno o più provvedimenti, dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, per l'esercizio delle funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali o statali e per il finanziamento di programmi di intervento socio-assistenziali presentati dai comuni.

5. L'importo delle rette di ospitalità per il ricovero di minori ed anziani è stabilito d'intesa tra gli Enti affidanti e gli organismi socio-assistenziali affidatari.

Art. 12.

1. I commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 1 della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14 sono abrogati.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 17 aprile 1990

COLASANTO

91R0008

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1990, n. 12.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale a tempo indeterminato in servizio presso il C.EDU.C. ex G.I. di Gallipoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 82 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale in servizio presso il C.EDU.C. ex G.I. di Gallipoli, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di provvedimenti di Giunta regionale assunti in adempimento di decisioni giurisdizionali e/o di transazioni omologate, può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale corrispondente al livello definito dagli stessi provvedimenti di Giunta regionale secondo le modalità di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

1. La domanda di inquadramento deve essere inoltrata al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'inquadramento è disposto, previo superamento di prove concorsuali di idoneità, purché risulti il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del limite di età.

3. La prova concorsuale di idoneità consiste, per il personale inquadrabile alla VI qualifica funzionale, in un esame colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e regionale; per le qualifiche funzionali inferiori in un esame colloquio su temi di cultura generale ed ordinamento regionale.

4. La Commissione di esame è composta: dall'Assessore al Personale, o suo delegato, che la presiede; da tre funzionari regionali con qualifica non inferiore alla prima dirigenziale, in rappresentanza della Presidenza della Giunta regionale e degli Assessorati ai Servizi Sociali e al Personale; da un rappresentante sindacale designato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; da un funzionario dell'Assessorato al Personale appartenente alla VIII qualifica funzionale con la funzione di Segretario.

Art. 3.

1. L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale.

2. La dotazione organica, per l'inquadramento del personale di cui alla presente legge, è incrementata come segue:

di un posto nella 1^a qualifica funzionale, addetto alle pulizie;

di un posto nella 2^a qualifica funzionale, ausiliario;

di quattro posti nella 6^a qualifica funzionale, istruttore.

Art. 4.

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 0003020 «Stipendi, retribuzioni e altri assegni al personale di ruolo e non di ruolo, etc.» del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 13 aprile 1990

COLASANTO

91R0009

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1990, n. 73.

Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12 - Bilancio di previsione 1990, 3° provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 12 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, è disposta l'allegazione, a quello regionale, del bilancio per l'esercizio 1990 dell'Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato d'Abruzzo, con un finanziamento di L. 150 milioni iscritto al cap. 231581 dello stato di previsione della spesa, per effetto della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 102.

All'Istituto predetto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 1990

SALINI

90R1329

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1990, n. 74.

Integrazione conseguente alla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 109, concernente: «Proroga della concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione straordinaria di cassa in favore dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescara».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 12 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 28 dicembre 1989, n. 109, concernente la «Proroga della concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione straordinaria di casse in favore dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara», è inserita nell'elenco n. 6, allegato al bilancio 1990, contenente la specifica delle garanzie fidejussorie prestate dalla Regione per l'anno medesimo.

Art. 2.

Per l'effetto del disposto del precedente art. 1, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990:

(Omissis).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 1990

SALINI

90R1330

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1990, n. 75.

Finanziamento al comune di Castellalto a sostegno della manifestazione artistico-culturale denominata Castellarte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 24 del 12 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro delle manifestazioni promosse dal Comune di Castellalto (Teramo), per la realizzazione della manifestazione artistico-culturale denominata «Castellarte», la Regione contribuisce, per l'anno 1990, con un finanziamento di L. 40.000.000, quale concorso nelle spese.

Alla erogazione del contributo a favore del predetto Comune provvede la Giunta Regionale, sulla base di una relazione illustrativa del programma svolto e del consuntivo delle spese sostenute.

L'Ente beneficiario assume la diretta responsabilità per la corretta gestione e l'effettiva destinazione del finanziamento alle finalità per le quali esso risulta concesso.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 40.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 1990

SALINI

90R1331

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1990, n. 76.**Istituzione sinfonica abruzzese - Norme generali di finanziamento.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 12 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per il conseguimento delle finalità statutarie e in relazione a quanto dispone l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concorre al finanziamento dell'Ente morale istituzione sinfonica abruzzese (I.S.A.), con sede in L'Aquila, con un contributo annuale definito con le modalità di cui agli articoli successivi.

Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente, l'I.S.A. deve svolgere attività promozionale della cultura musicale e attività concertistica prevalentemente estese all'intero territorio regionale, raccordando le iniziative con gli enti territoriali.

Art. 2.

L'I.S.A. presenta alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato della relazione sugli obiettivi da conseguire con l'attività artistica programmata, per l'attribuzione del contributo previsto dall'art. 1.

La Giunta regionale, di intesa con la Commissione competente, dispone circa la erogazione del contributo.

La liquidazione ha luogo in via anticipata per l'ottanta per cento della somma stabilita e, per il residuo, all'atto dell'approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'I.S.A., entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute nell'anno precedente. Tale documentazione deve dimostrare la sostanziale conformità al programma approvato a termine dell'art. 2.

Art. 4.

L'I.S.A. non ha più titolo a beneficiare delle contribuzioni previste dalla legge regionale n. 91 del 28 dicembre 1984 e da qualsiasi altra contribuzione a carattere generico.

Art. 5.**Norma finanziaria**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 600.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 agosto 1990

SALINI

90R1332

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 77.**Integrazione alla legge regionale 9 maggio 1990, n. 64, concernente norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo della occupazione giovanile.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 12 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La scadenza di cui all'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 64, relativa all'anno 1990, è prorogata al 30 novembre 1990.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 64 è così modificato:

«Sono altresì ammessi progetti per obiettivo presentati da cooperative singole o associate riguardanti forniture di servizi carenti nel Mezzogiorno, corredati di studi di fattibilità e comprovanti serie prospettive di mercato.

Tali progetti sono sottoposti alla valutazione del Comitato regionale per la imprenditorialità giovanile, istituito ai sensi dell'art. 7-bis della legge 28 febbraio 1986, n. 44, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 agosto 1990

SALINI

90R1333

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 78.

Modifica ed integrazione alla legge regionale 9 maggio 1990, n. 63, concernente modifica alla legge regionale n. 63/86 e rifinanziamento della legge regionale n. 15/86 - Occupazione giovanile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 del 14 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 63, è così modificato:

«Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano capienza nel capitolo del bilancio, per l'esercizio finanziario 1990, n. 022432: Spese per intervento nel campo della prima occupazione giovanile, il cui stanziamento è ridotto, per competenza e cassa, di lire 5 miliardi.

Il Capitolo 022430: Spese per interventi nel campo della prima occupazione giovanile (legge regionale n. 15/86) è aumentato, per competenza e cassa, di lire 3 miliardi.

È altresì istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990 ed iscritto nel Settore 02, Titolo II, Categoria 4, Sezione 08, il capitolo 022434 denominato Interventi per favorire l'occupazione a tempo indeterminato, con lo stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 2 miliardi».

Art. 2.

La scadenza di cui al V comma dell'art. 4 della legge regionale n. 15/86, già prorogata con l'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 63, è ulteriormente prorogata, per l'anno 1990, al 30 novembre 1990.

Art. 3.

L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 63, è così modificato:

«Agli enti pubblici economici, alle imprese e loro consorzi che al termine di un contratto di apprendistato o di formazione lavoro, assumono a tempo indeterminato l'apprendista o il trattista, la Regione concede, per ogni rapporto di lavoro a termine trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un contributo di lire 250.000 per ogni mensilità di retribuzione corrisposta a decorrere dalla data di assunzione e per la durata di 12 mesi.

Tale contributo è elevato a lire 350.000 se l'assunzione riguarda giovani provenienti dalle società di lavoro di cui alla legge regionale n. 63/86 e per quelli di età superiore a 25 anni.

Alla stipula del contratto, devono avanzare domanda alla Regione - Assessorato al lavoro, allegando alla stessa l'elenco nominativo dei contrattisti assunti a tempo indeterminato.

Per l'accesso al contributo, la trasformazione dal tempo determinato al tempo indeterminato per i soggetti interessati dovrà avvenire successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Art. 4.

L'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 1990, n. 63, è così modificato:

«L'ammissione ai contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

L'intero contributo annuo viene erogato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla avvenuta assunzione a tempo indeterminato».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 agosto 1990

SALINI

90R1334

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 79.

Finanziamento della rassegna nazionale di teatro amatoriale organizzata dal comune di Orsogna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 del 14 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo concede, con deliberazione della Giunta Regionale, per l'anno 1990, un contributo di lire 10.000.000, al Comune di Orsogna, per lo svolgimento della manifestazione denominata «1ª Rassegna nazionale del teatro amatoriale città di Orsogna».

La Regione Abruzzo attribuisce a tale iniziativa, volta alla valorizzazione delle forme teatrali amatoriali e dialettali, particolare pregio e qualità.

Art. 2.

Il Comune di Orsogna, ai fini della liquidazione del contributo, fa pervenire alla Giunta regionale d'Abruzzo - Servizio promozione Culturale - una relazione sulla manifestazione, corredata di rendiconto consuntivo, entro trenta giorni dalla data di svolgimento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990, in lire 10.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 agosto 1990

SALINI

90R1335

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1990, n. 80.

Contributo per la realizzazione del Centro speleologico di Lama dei Peligni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 del 14 settembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, consapevole del fatto che il fenomeno carsico, presente sul suo territorio, necessita di adeguate iniziative volte alla sua conoscenza, riconosce al Centro speleologico, con sede a Lama dei Peligni, particolare valore scientifico, didattico e culturale.

A tal fine la Regione concorre alla realizzazione del centro medesimo.

Art. 2.

La Regione Abruzzo, per il raggiungimento dei fini previsti dal precedente articolo, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la erogazione, a favore del comune di Lama dei Peligni, di un contributo di lire 10.000.000.

Tale stanziamento si rende necessario per la dotazione di idonee attrezzature necessarie al perseguimento degli scopi istituzionali del Centro.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 10.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 agosto 1990

SALINI

90R1336

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1990, n. 68.

Intervento della regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della candidatura per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali 1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 46 del 13 novembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta adotta un programma di attività e partecipa con proprie risorse finanziarie alla realizzazione d'iniziative volte a promuovere la candidatura della Città di Aosta per l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali 1998, nonché a conseguire un più efficace e completo sviluppo delle potenzialità promozionali e pubblicitarie connesse alla candidatura stessa.

Art. 2.

Programma degli interventi

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale, alla quale sono demandati i relativi provvedimenti di spesa, si avvale, quale organo consultivo e propositivo, del Comitato promotore che sarà costituito per il sostegno della candidatura della Città di Aosta per i Giochi olimpici invernali 1998. Il Comitato propone alla Giunta regionale un programma di interventi finalizzato alla promozione della suddetta candidatura e formula altresì proposte per l'adozione degli atti e per l'assunzione delle iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma uno il Comitato si avvale normalmente della collaborazione degli uffici dell'Assessorato regionale del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, potrà, per le medesime finalità e, più in generale, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, fare ricorso a idonee consulenze e collaborazioni esterne, sulla base di convenzioni che ne definiscono modalità e scadenze.

3. L'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali relaziona trimestralmente alle Commissioni consiliari competenti in merito alle proposte di intervento, alle iniziative intraprese ed alle spese effettuate.

Art. 3.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 29 agosto 1990, n. 67, concernente: «Intervento regionale per il sostegno della candidatura per l'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali 1998».

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessivi 4.000 milioni, di cui L. 1.500 milioni nel 1990 e L. 2.500 milioni nel 1991, graverà sul cap. 47551, di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1990 e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante l'iscrizione di maggiori entrate previste sul capitolo 300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalle tasse di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

b) per l'anno 1991 mediante utilizzo per lire 2.500 milioni delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 «altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1990/1992.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis)

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 novembre 1990

BONDAZ

90R1356

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 1990, n. 19.

Interventi a favore dello sport.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 30 ottobre 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Generalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano riconosce la funzione sociale dello sport e delle attività fisicomotorie quali strumenti di promozione umana e di tutela della salute e sostiene le iniziative atte a favorire l'esercizio e lo sviluppo delle attività sportive e l'incremento del patrimonio sportivo.

Art. 2.

Interventi finanziari

1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata:

a) a concedere contributi e sovvenzioni ad enti, associazioni, federazioni, società, comitati, unioni ed altre organizzazioni sportive, nonché ad altri enti pubblici e privati ritenuti idonei per:

- 1) lo svolgimento e la diffusione delle attività sportive;
- 2) la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti;
- 3) l'organizzazione e la partecipazione e manifestazioni sportive;
- 4) il sostegno socio-assistenziale di atleti infortunati nell'espletamento delle attività sportive o di atleti di talento;
- 5) iniziative o manifestazioni di carattere promozionale e di richiamo turistico-economico compreso il soggiorno di atleti e squadre sportive particolarmente affermati in località provinciali;
- 6) l'acquisto di attrezzature sportive, arredi di equipaggiamenti necessari per il raggiungimento dei fini statuari o sociali dei richiedenti;
- 7) la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di impianti sportivi con relative opere accessorie, campi da gioco per bambini, nonché altre opere di interesse sportivo;
- 8) ogni altra iniziativa rivolta allo sviluppo del settore;

b) a sostenere direttamente le spese per le iniziative di cui alla lettera a), compresi:

1) la sponsorizzazione di iniziative, atleti e manifestazioni sportive a carattere promozionale e di richiamo turistico-economico per la provincia;

2) il conferimento di onorificenze ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi.

2. I contributi previsti dal comma 1, lettera a), punto 7), possono essere concessi anche a Comuni o loro consorzi.

Art. 3.

Consulta provinciale

1. È istituita la consulta provinciale dello sport quale organo tecnico-consulativo della Provincia autonoma di Bolzano in materia di attività sportive.

2. La consulta è composta dai seguenti membri:

a) dall'assessore provinciale competente in materia di attività sportive, quale presidente;

b) da un assessore provinciale che non appartenga allo stesso gruppo linguistico del presidente, quale vicepresidente;

c) da un rappresentante del comitato provinciale del CONI;

d) da tre esperti designati dagli organismi sportivi più rappresentativi in provincia;

e) da un esperto designato dall'assessore provinciale competente in materia di attività sportive.

3. La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali risultano dall'ultimo censimento, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

4. Per tutti i membri della consulta e per il segretario, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, è nominato un supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

5. I direttori dell'ufficio sport, attività alpinistiche e ricreative della ripartizione VII, nonché degli uffici affari amministrativi scolastici delle ripartizioni III e X, partecipano alle sedute della consulta, con voto consultivo.

6. I membri della consulta, di cui alle lettere c) e d) sono scelti tra terne di nominativi designati dagli organismi indicati. Qualora la designazione non avvenga entro il termine di giorni sessanta dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni proposte dall'assessore competente in materia.

7. La consulta è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso delle quale è intervenuta la nomina. I membri possono essere riconfermati.

8. Ai membri della consulta, in quanto spettino, sono corrisposti i compensi ed il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. Funge da segretario delle consulta un dipendente dell'ufficio provinciale competente in materia di attività sportive.

9. La consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 4.

Procedure

1. I contributi e le sovvenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), vengono concessi con deliberazione della Giunta provinciale sentito il parere della consulta di cui all'articolo 3, fatta eccezione per le iniziative indicate al punto 5) del medesimo articolo 2, comma e lettera.

2. La consulta ha facoltà di sottoporre proposte per le onorificenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2).

3. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Le domande di contributo o sovvenzione presentate ai sensi della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, sono valide agli effetti della presente legge e vengono istruite secondo le disposizioni contenute nella medesima dopo l'entrata in vigore. Il competente ufficio provinciale provvede a richiedere agli interessati eventuali elementi a chiarimento, o documentazione integrativa.

2. La legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, come modificata dall'articolo 9 della legge provinciale 2 giugno 1988, n. 21, è abrogata.

3. Il termine di presentazione delle domande di contributo o sovvenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 4), 5) e 7), a valere sugli stanziamenti recati dalla presente legge, nonché su quelli iscritti nel bilancio 1990 per l'attuazione della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito nel quindicesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1990, per l'applicazione della legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, non ancora impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'attuazione della presente legge sono altresì autorizzate per l'anno 1990 le seguenti spese:

a) lire 400 milioni per iniziative ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 5;

b) lire 2.000 milioni per iniziative ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 7).

3. Alla copertura degli oneri sopraindicati si provvede:

a) per lire 400 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990. È autorizzata la diversa destinazione dei fondi di cui alle partite n. 1 e n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio, rispettivamente per lire 300 milioni e per lire 100 milioni;

b) per lire 2.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 101006 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1990.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 7.

Variazioni al bilancio 1990

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

(*Omissis*).

2. La denominazione del capitolo 34000 è sostituita dalla seguente: «Contributi e sovvenzioni ad enti, associazioni e organizzazioni varie, per iniziative atte a favorire l'esercizio e lo sviluppo delle attività sportive (articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1, 4, 6 e 8, della legge)».

3. Nella denominazione dei cap. 34035 e 34055, la legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16, è sostituita con la presente legge e nella denominazione del capitolo 34055 sono stralciate le parole «di interesse turistico».

Art. 8.

Clausole dell'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 16 ottobre 1990

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la Provincia: URZI

90R1347

LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 1990, n. 20.

Norme sull'uso di sacchetti di plastica e di altre confezioni nel commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 30 ottobre 1990)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige intende promuovere l'uso di confezioni di materiale biodegradabile risp. riutilizzabile nel commercio, contribuendo in questo modo all'eliminazione di un fattore rilevante di impatto ambientale e sanitario.

Art. 2.

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel commercio è vietato consegnare ai clienti sacchetti rispettivamente confezioni di plastica per l'asporto della merce acquistata.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 a un massimo di lire 200.000 chiunque violi la norma di cui al precedente comma.

3. La relativa funzione sanzionatoria è attribuita ai comuni, i cui organi provvedono alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente secondo i rispettivi ordinamenti, in armonia con i principi contenuti nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il comune competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

4. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento dei servizi di vigilanza.

Art. 3.

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad avviare, al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, una campagna informativa rivolta ai commercianti e alla popolazione anche mediante adeguati mezzi pubblicitari, per promuovere la diffusione di sacchetti e confezioni biodegradabili rispettivamente riutilizzabili.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 10 milioni.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa. È autorizzata la modifica della destinazione dei fondi di cui alla partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio per l'importo utilizzato con la presente legge.

3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

Art. 5.

Variazioni al bilancio 1990

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 19 ottobre 1990

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la Provincia: URZI

90R1348

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 agosto 1990, n. 13-26/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. Norma transitoria relativa al personale delle scuole che alla data del 1° luglio 1990 è transitato nei ruoli provinciali e che antecedentemente a tale data beneficiava del rapporto di lavoro a tempo parziale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 23 ottobre 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 63 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

Visto l'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6;

Vista la deliberazione n. 8894 di data 3 agosto 1990;

Decreta:

Articolo unico

Il personale delle Scuole transitato nei ruoli provinciali con decorrenza 1° luglio 1990 in virtù delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, che presso lo Stato era autorizzato allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 di data 17 marzo 1989, è autorizzato al proseguimento di tale rapporto, fino alla data di applicazione delle norme regolamentari di definitiva attuazione dell'art. 32 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e comunque non oltre la data stabilita nei decreti assunti dalla competente Amministrazione scolastica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990
Registro n. 53 foglio n. 26

90R1349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg.

Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/leg. e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 ottobre 1990)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento»;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/leg. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 luglio 1990 n. 8396, concernente l'approvazione di un'ulteriore modifica al citato regolamento;

Decreta:

1. Viene apportata al regolamento della pesca approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/leg. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 maggio 1980, n. 2-27/leg., con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 25 maggio 1983, n. 8-90/leg., con decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 marzo 1988, n. 3-58/leg. e con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 5 febbraio 1990, n. 5-18/leg. la seguente ulteriore modifica:

all'art. 11, il secondo comma viene modificato e sostituito con il seguente: «La pesca notturna è consentita per le sole anguilla, carpa e tinca, in tutte le acque stagnanti, limitatamente al periodo dal 1° luglio al 30 settembre».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 16 agosto 1990

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1990
Registro n. 49, foglio n. 105

90R1350

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato -

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herò, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goh, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nebile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTE (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **FARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermiani Maurizio
Via Courtesio Picco, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERO (Sassari)**
Libreria L'ORRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof. LE SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Eturia S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baïdaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 11 1 3 0 0 0 5 0 9 1 *

L. 1.200